

Codice A1715A

D.D. 4 marzo 2026, n. 215

Art. 17 L.R. 5/2018 - Azienda Faunistico Venatoria (A.F.V.) "SABBIONE" (AL) - Rinnovo della Concessione -.



ATTO DD 215/A1715A/2026

DEL 04/03/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

OGGETTO: Art. 17 L.R. 5/2018 – Azienda Faunistico Venatoria (A.F.V.) “SABBIONE” (AL) – Rinnovo della Concessione -

Visti e viste:

l’articolo 17 della Legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”;

il comma 7 dell'articolo 28 della L.r.5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la L.r. 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;

la deliberazione della Giunta regionale 08 marzo 2004, n. 15-11925 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

la determinazione dirigenziale n. 369 del 11/12/1998 con la quale è stata confermata e rinnovata l’azienda faunistico-venatoria denominata “Sabbione” di complessivi ettari 1176, ubicata nei Comuni di Fubine e Altavilla Monferrato e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, a favore del Dottor *omissis*, fino al 31/01/2002;

le determinazioni dirigenziali n. 70 del 09/03/1999, n. 31 del 18/10/2007 e n. 998 del 11/11/2013 con le quali è stata rinnovata la concessione dell’azienda faunistico-venatoria fino al 31/01/2020.

la determinazione dirigenziale n. 120 del 10/03/2015 con la quale:

- è stata autorizzata una riduzione territoriale di ettari 105 dell’azienda faunistico-venatoria

“Sabbione”, per una superficie complessiva risultante di ettari 1071 ubicati nei comuni di Fubine e Altavilla Monferrato, nella zona faunistica della Provincia di Alessandria;

- è stata autorizzata l’istituzione, all’interno dell’azienda faunistico-venatoria, di una zona per l’addestramento, l’allenamento e le prove dei cani da caccia, senza facoltà di sparo, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, quaglia, starna e pernice rossa, per una superficie di ettari 43.41, come da planimetria agli atti del Settore, fino al 31/01/2020, data di scadenza della concessione;

la determinazione dirigenziale n. 971 del 25/10/2016 con la quale avveniva la presa d’atto della nomina della Signora Giuliana ALBERA a Presidente del Consorzio dei proprietari terrieri, nonché a concessionaria dell’azienda faunistico-venatoria denominata “Sabbione”, di ettari 1071 nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, in sostituzione del Dottor *omissis* deceduto;

la determinazione dirigenziale n.253 del 07/05/2020 con la quale è stata:

rinnovata la concessione di Azienda Faunistico Venatoria denominata “Sabbione” avente superficie complessiva pari ad ha 1071, ubicata nei comuni di Fubine e Altavilla Monferrato, ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia di Alessandria, in favore della Signora ALBERA Giuliana, fino al 31/01/2026;

- rinnovata la zona per l’addestramento, l’allenamento e le prove dei cani da caccia, senza facoltà di sparo, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, quaglia, starna e pernice rossa, per una superficie di ettari 43.41, fino al 31/01/2026;

la determinazione dirigenziale n. 90 del 04/02/2024 di rettifica dei confini e, conseguentemente, la cartografia, come da mappe allegate, e la superficie dell’AFV SABBIONE da ettari 1.071,00 come approvati con la determinazione dirigenziale 07/05/2020, n. 253 a ettari 1.056,5196, di cui ettari 985,3617 costituiscono la superficie del TASP (Territorio Agro-Silvo Pastorale) che costituirà la nuova base imponibile per il calcolo della tassa di concessione regionale a partire dal 2025; di rettifica della superficie della zona di addestramento e allenamento dei cani da caccia con i valori ricalcolati a seguito della loro digitalizzazione nel modo seguente: la ZAC denominata 1 da ettari 43,41 a ettari 36,1289;

l’istanza prot. SIAP-00259965 del 29/09/2025 inoltrata dalla Concessionaria Sig.ra ALBERA GIULIANA, relativa al rinnovo della concessione dell’AFV “Sabbione” e della relativa zona per l’addestramento, l’allenamento e le prove dei cani da caccia, senza facoltà di sparo, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, quaglia, starna e pernice rossa;

l’istanza prot. SIAP 00291492 del 30/10/2025 inoltrata dalla Concessionaria, con la quale richiede la revoca della zona per l’addestramento, l’allenamento e le prove dei cani da caccia, senza facoltà di sparo, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, quaglia, starna e pernice rossa;

il verbale di sopralluogo ispettivo avvenuto il 10/12/2025, sottoscritto dai funzionari incaricati e conservato agli atti del Settore;

il verbale istruttorio firmato dal funzionario incaricato in data 14/01/2026 e conservato agli atti d’ufficio;

preso atto che in base all’art. 1 dello statuto del Consorzio per l’Azienda faunistico-venatoria “Sabbione” il consorzio è costituito fino al 28 agosto 2002 e automaticamente rinnovato alla scadenza per il periodo di 6 anni e si considererà automaticamente rinnovato per uguale periodo alla ulteriore scadenza e successivamente per ulteriori periodi di uguale durata salvo disdetta da parte di

tanti proprietari o possessori consorziati che rappresentino il 51% dei consorziati medesimi.

Constatato che la richiesta di rinnovo della concessione dell'A.F.V. "Sabbione" e la richiesta di revoca della zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, sono state avanzate in conformità alle disposizioni vigenti.

Ritenuto, pertanto di procedere:

- al rinnovo della concessione dell'A.F.V. "Sabbione", di complessivi ettari 1.056,5196, di cui ettari 985,3617 costituiscono la superficie del TASP (Territorio Agro-Silvo Pastorale) che costituirà la nuova base imponibile per il calcolo della tassa di concessione regionale a partire dal 2025, fino al 31 gennaio 2032;
- alla revoca della zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia.

Visti i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della L. n. 241 del 07.08.1990, con la sopra citata DGR n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. ("Criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie – AFV - e delle aziende agri-turistico-venatorie – AATV");

la scheda n. 323 dell'allegato A della DGR 20-6877 del 15.03.2023 avente titolo "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della DGR n. 15-4621 del 04.02.2022, che fissa in giorni n. 180 dalla data di avvio del procedimento d'ufficio il termine finale del procedimento amministrativo in esame;

il Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 e ss.mm.ii., recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

la DGR n. 3-2182 del 30.01.2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 09.06.2021, convertito in Legge n. 113 del 06.08.2021" ed attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

dato atto dell'osservanza dei criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della L.R. n. 14 del 14.10.2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

dato atto che, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 14 del 14.10.2014, il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla DGR n. 20-6877 del 15.05.2023;

dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25.01.2024;

dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Settore.

Tutto ciò premesso e sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione conservata agli

atti del Settore

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

DETERMINA

- di rinnovare la concessione dell'A.F.V. "Sabbione", di complessivi ettari 1.056,5196, di cui ettari 985,3617 costituiscono la superficie del TASP (Territorio Agro-Silvo Pastorale) che costituirà la nuova base imponibile per il calcolo della tassa di concessione regionale a partire dal 2025, fino al 31 gennaio 2032, alla Sig.ra ALBERA GIULIANA, intestataria della concessione;

- di revocare la zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia;

- di definire che il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992 e ss.mm.ii., nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., nella l.r. 5/2018 e ss.mm.ii e dei relativi provvedimenti attuativi nonché di tutte le disposizioni e prescrizioni contenute nella determinazione dirigenziale n. 369 del 11/12/1998 e nella determinazione dirigenziale n. 90 del 04/02/2024. La mancata osservanza delle prescrizioni sopracitate comporterà la sospensione o la revoca del presente provvedimento;

- di richiamare altresì che il Settore regionale conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, attraverso la funzione ispettiva compie verifiche sull'attività dell'Azienda e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di validità della concessione. In particolare, si rammenta che i confini dell'Azienda faunistico-venatoria devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "AZIENDA FAUNISTICO-VENATORIA". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

La presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa al Concessionario, agli uffici competenti della Provincia di Alessandria, all'ATC AL1, all'ATC AL2, nonché al Settore Politiche fiscali e contenzioso amministrativo.

Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta

giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna
selvatica e acquicoltura)
Firmato digitalmente da Alessandra Berto